

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4619 del 25/08/2026
Oggetto	MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 4801 DEL 11/09/2017 RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI POGGIO TORRIANA (RN) ı VIA FOSSO ASERBI N. 159/B, RICHIESTA DALLA SOCIETÀ AGRICOLA ZAVOLI SS PER L'ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO PRODOTTI FRUTTICOLI.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4841 del 25/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Rimini
Responsabile adottante	Faranghis Maria Khadivi

Questo giorno venticinque AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: DPR 59/2013 - MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 4801 DEL 11/09/2017 RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI POGGIO TORRIANA (RN) – VIA FOSSO ASERBI N. 159/B, RICHIESTA DALLA SOCIETÀ AGRICOLA ZAVOLI SS PER L'ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO PRODOTTI FRUTTICOLI.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla Delibera del Direttore generale di Arpae n.151/2025 che ha comportato la modifica della denominazione del Servizio "Autorizzazioni e Concessioni" in "Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia" a decorrere dal 01/03/2026;

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia in data 08/09/2025, successivamente integrata da ultimo in data 23/01/2026 e acquisita dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini con PG/2026/17119 del 29/01/2026 (Prot. SUAP n. 1709), dal legale rappresentante/procuratore della SOCIETÀ AGRICOLA ZAVOLI SS (C.F./P.IVA 03713660409), con sede legale in Comune di Poggio Torriana (RN) - Via Fosso Aserbi n. 159/B, relativa all'attivazione del procedimento unico ex art. 53 della L.R. 24/2017 per l'ampliamento dell'insediamento produttivo esistente in variante alla pianificazione urbanistica vigente da eseguire in area ubicata presso il Comune di Poggio Torriana in via Fosso Aserbi 159/B;

DATO ATTO che il SUAP dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia, con nota Prot. n. 1709 del 29/01/2026, ha convocato una conferenza dei servizi decisoria "semplificata" in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis l.241/90, per il rilascio dei titoli richiesti con la suddetta istanza;

DATO ATTO che nell'ambito della suddetta conferenza di servizi ARPAE Rimini è chiamata a svolgere l'endoprocedimento per il rilascio del Provvedimento di modifica dell'AUA n. 4801 del

11/09/2017 ai sensi dell'art. 4 comma 4 del DPR 59/13, che sostituisce i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- A. autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche che non recapitano in pubblica fognatura - di competenza ARPAE - proseguimento senza modifiche;
- B. autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in fognatura - di competenza comunale - modifica sostanziale;
- C. comunicazione ai sensi dell'art. 8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale - modifica sostanziale;

CONSIDERATO che la modifica comporta il rinnovo dell'Autorizzazione vigente in quanto trattasi di modifica sostanziale;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di impatto acustico relativo ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

DATO ATTO che il SUAP dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia, con nota Prot. 3151 del 17/02/2026, a seguito della richiesta di sospensione del procedimento da parte della SOCIETÀ

AGRICOLA ZAVOLI SS, ha annullato la Conferenza di Servizi indetta in data 29/01/2026 ed ha comunicato che la Conferenza verrà nuovamente convocata a seguito delle valutazioni e delle integrazioni che perverranno a cura della società in oggetto;

DATO ATTO che l'istruttoria svolta dal responsabile dell'endoprocedimento amministrativo relativo all'AUA, individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 si è svolta come segue:

- il Servizio Territoriale di Rimini Area Prevenzione ARPAE EST, con nota Prot. n. PG/2026/45916 del 12/03/2026, valutate le caratteristiche del progetto di scarico delle acque reflue domestiche dirette negli strati superficiali del suolo mediante sub-irrigazione (scarico S3d), ha espresso parere non favorevole per effetto dell'incompatibilità con le disposizioni regionali in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (D.G.R. n.1053 del 09/06/2003);
- a seguito del parere non favorevole del Servizio Territoriale di Rimini Area Prevenzione ARPAE EST richiamato in precedenza, la SOCIETÀ AGRICOLA ZAVOLI SS, in data 20/03/2026 (Prot. n. PG/2026/52067) e in data 25/03/2026 (Prot. n. PG/2026/54653), ha fatto pervenire integrazioni volontarie che modificano il progetto iniziale allegato all'istanza di AUA;
- a seguito delle suddette modifiche progettuali, il Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE Rimini, con nota Prot. n. PG/2026/58576 del 31/03/2026, ha chiesto agli enti coinvolti nel Procedimento di modifica dell'AUA n. 4801 del 11/09/2017 di confermare o aggiornare i pareri/determinazioni/atti di assenso già trasmessi;
- la SOCIETÀ AGRICOLA ZAVOLI SS, in data 14/04/2026 (Prot. ARPAE n. PG/2026/67500), ha trasmesso ulteriori integrazioni volontarie relative allo scarico generato dai reflui di dilavamento dell'area di rifornimento carburante aziendale;
- il SUAP dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia, con nota Prot. n. 9851 del 18/05/2026, vista la documentazione integrativa pervenuta dalla SOCIETÀ AGRICOLA ZAVOLI SS in data 05/05/2026, con richiesta di conversione secondo quanto previsto dall'art. 36 della L.R. 24/2017, ha convocato una nuova conferenza dei servizi decisoria semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis l.241/90, per il rilascio dei titoli richiesti con il procedimento unico richiamato in premessa;

PRESO ATTO che l'endoprocedimento per il rilascio dell'AUA ai sensi dell'art.4 comma 4 del DPR 59/13 si è concluso positivamente in quanto sono pervenuti i seguenti atti/determinazioni di assenso:

1. parere favorevole, con prescrizioni, allo scarico di acque reflue domestiche e allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento (area di rifornimento) in corpo idrico superficiale (fosso poderale), espresso dal Servizio Territoriale di Rimini Area Prevenzione ARPAE EST, con nota Prot. n. PG/2026/73413 del 22/04/2026 e successivamente confermato con nota Prot. PG/2026/73413 del 12/08/2026;
2. titolo abilitativo del Comune di Poggio Torriana (RN), Prot. ARPAE n. PG/2026/107131 del 12/06/2026 (Prot. Comune n. 6760/2026 del 11/06/2026) in merito allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (fosso poderale);
3. con nota Prot. di cui sopra, il Comune di Poggio Torriana (RN) ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in materia di impatto acustico;

4. parere favorevole, con prescrizioni, relativo alla compatibilità dello scarico di acque meteoriche in acque demaniali (Torrente USO), trasmesso dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna in data 09/07/2026 (Prot. Agenzia n. 43279 - Prot. ARPAE n. 126140 del 10/07/2026);

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere al rinnovo dell'AUA n. 4801 del 11/09/2017, in seguito a modifica sostanziale, a favore della SOCIETÀ AGRICOLA ZAVOLI SS, per l'esercizio dell'attività di stoccaggio e confezionamento prodotti frutticoli da realizzare in Comune di Poggio Torriana (RN) - Via Fosso Aserbi n. 159/B;

DATO ATTO che a seguito del presente provvedimento, il Provvedimento di AUA n. 4801 del 11/09/2017 rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia in data 15/09/2017, cessa di ogni effetto;

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n.71 del 2026, di conferimento di incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Rimini nei confronti della Dott.ssa Faranghis Maria Khadivi;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L.241/90, è l'Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE RIMINI;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 il rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 4801 del 11/09/2017 a favore della **SOCIETÀ AGRICOLA ZAVOLI SS** (C.F./P.IVA 03713660409) nella persona del suo legale rappresentante, per l'impianto/stabilimento in **Comune di Poggio Torriana (RN) - Via Fosso Aserbi n. 159/B** che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche che non recapitano in pubblica fognatura di cui all'articolo 124 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento (area di rifornimento) che non recapitano in pubblica fognatura di cui all'articolo 124 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura di cui all'articolo 124 del D.Lgs	Comune

	152/06	
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui alla Legge n.447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati e nei paragrafi di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche che non recapitano in pubblica fognatura;
 - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento (area di rifornimento) che non recapitano in pubblica fognatura;
 - **l'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura;
 - in tema di impatto acustico, come richiesto dal Comune di Poggio Torriana, dovrà essere realizzata un'adeguata schermatura a protezione dalle emissioni di impatto acustico dell'esistente cabina elettrica posta in prossimità di via Fosso Aserbi; a tal fine l'Azienda dovrà presentare un progetto al Comune di Poggio Torriana e per conoscenza alla scrivente Agenzia entro 3 mesi dal rilascio del Provvedimento conclusivo del Suap;
 - rilevato che il tracciato della rete di scarico (S1a e S1b) occupa un'area appartenente al demanio idrico, la SOCIETÀ AGRICOLA ZAVOLI SS dovrà provvedere a regolarizzare la posizione concessoria con ARPAE Rimini - Area Demanio Idrico, nei tempi e con le modalità concordate con la medesima. L'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna emetterà il dovuto Nulla-Osta nell'ambito del procedimento per il rilascio della concessione demaniale; l'efficacia della presente AUA è subordinata alla regolarizzazione della posizione concessoria;
- 2.a Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013 direttamente alla scrivente Agenzia, ovvero richieste al Suap ai sensi dell'art. 4. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi o spostamenti significativi del punto di scarico;
- 2.b Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurre di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- 2.c La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP fermo restando il verificarsi della condizione di cui al punto 2

- del dispositivo e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
4. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
 5. che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 6. di dare atto che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
 7. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia, ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del Provvedimento finale all'impresa istante e agli enti competenti; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, all'impresa e all'Area Demanio Idrico di Arpae Rimini;
 8. di dare atto che per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dal Servizio territoriale APA Est sezione di Rimini;
 9. di dare atto che a seguito del presente provvedimento, il Provvedimento di AUA n. 4801 del 11/09/2017 rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia in data 15/09/2017, cessa di ogni effetto;
 10. è fatto obbligo al gestore di dare immediata comunicazione ad ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
 11. il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
 12. in caso di cessazione dell'attività, la società dovrà comunicarlo alla scrivente Agenzia e provvedere ad una adeguata messa in sicurezza degli impianti al fine di prevenire eventuali impatti negativi sull'ambiente;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il Responsabile del Procedimento ai fini degli adempimenti di cui al presente atto ai sensi della L. 241/90 è l'Ing. Giovanni Paganelli;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da

ARPAE;

- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente del Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E
ENERGIA DI RIMINI

Dott.ssa Faranghis Maria Khadivi

ALLEGATO A

SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA

CONDIZIONI

- l'unità produttiva ubicata in via Fosso Aserbi n. 159/B nel Comune di Poggio Torriana si trova in una zona non servita dalla pubblica fognatura;
- Dal ciclo produttivo traggono origine acque reflue industriali assimilate alle domestiche (art. 101 comma 7 lett. c del D. Lgs n. 152/2006);
- il periodo di attività è di 6-7 mesi/anno con una produzione annua dichiarata di circa 17.000 quintali di prodotto lavorato;
- non viene prelevata acqua sotterranea per uso industriale. Viene prelevata acqua potabile dalla rete pubblica per il ciclo di lavorazione e ad usi domestici;
- le acque vengono utilizzate per la pulizia dei prodotti ortofrutticoli e per il lavaggio dei residui terrosi negli ambienti ove avviene la lavorazione. Ciascuna U.I. ha una rete di raccolta delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche che convoglia i reflui in separatori statici ciascuno con una capacità volumetrica complessiva di 2,5 m³;
- subito a valle dei separatori statici sono presenti n. 3 pozzetti di campionamento prima dell'immissione (S2a, S2b, S2c) nella rete delle acque meteoriche provenienti dai piazzali/pluviali;
- la depurazione delle acque derivanti dal processo produttivo dà luogo alla formazione annuale di circa 0,3 t/anno di fanghi di depurazione che vengono smaltiti in discarica come rifiuto non pericoloso;
- gli scarichi S2a, S2b, confluiscono nella rete di acque meteoriche S1a, lo scarico S2c recapita nelle rete di acque meteoriche S1b;
- la rete S2c e la rete delle acque meteoriche S1b vengono convogliate nel fiume Uso previa laminazione in maxitubo; le reti S2a, S2b, e la rete di acque meteoriche S1a vengono convogliate sempre nel fiume Uso previa laminazione in vasca;

PRESCRIZIONI

- gli scarichi dovranno essere conforme ai valori limite indicati alla tabella D della D.G.R n. 1053/2003 (misurati nei pozzetti di prelievo);
- i tre scarichi delle reti S2a, S2b, S2c dovranno essere mantenuti accessibili per il campionamento nei punti assunti per la misurazione in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06;
- il bacino di laminazione deve essere con sottofondo e pareti impermeabili tali da evitare la percolazione nella falda sotterranea;
- la rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
- prima di ogni periodo di inattività e comunque almeno una volta all'anno deve essere effettuato lo svuotamento e la pulizia delle tre vasche di sedimentazione;
- i fanghi derivanti dal processo di decantazione delle acque di lavaggio contengono residui di vegetali, terra e altre impurità di origine agricola e dovranno essere smaltiti in conformità alle disposizioni legislative vigenti;

- l'eventuale utilizzo di sostanze diverse dall'acqua di lavaggio comporta il riesame dell'autorizzazione allo scarico.

ALLEGATO B

SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO (AREA DI RIFORNIMENTO) CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA

CONDIZIONI

- l'area di erogazione del carburante, di 50 m², verrà ricavata dalla parzializzazione del piazzale con realizzazione di una linea fognaria dedicata, dotata di caditoia e griglia carrabile per la **raccolta dei reflui meteorici di dilavamento** e convogliamento al sistema di trattamento costituito da apposito disoleatore statico prodotto dalla ditta Edil Impianti con volume utile di 1,2 m³;
- i reflui meteorici di dilavamento della piazzola di rifornimento, dopo il trattamento ed il passaggio nel pozzetto di prelievo campioni, si uniranno ai reflui della linea delle acque meteoriche del restante piazzale con scarico finale nel fosso posto all'interno della proprietà; pertanto, essendo lo scarico finale diretto nel fosso aziendale, costituito dalla confluenza ed unificazione di 2 linee (meteoriche di dilavamento dell'area di rifornimento – meteoriche del restante piazzale), si ritiene congruo regolamentare la linea delle acque meteoriche di dilavamento dell'area di rifornimento come **scarico parziale [S4]**, assumendo il pozzetto di prelievo, posto immediatamente a valle del disoleatore, come punto ufficiale di campionamento/controllo e NON, quindi, il punto previsto immediatamente a monte dell'immissione nel fosso;
- la potenzialità del sistema di trattamento proposto appare compatibile con la superficie dell'area di rifornimento (50 m²) e conforme alla direttiva dell'Emilia Romagna in materia di gestione delle acque meteoriche di dilavamento.

PRESCRIZIONI

- la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare possibili ristagni superficiali;
- lo scarico, inteso come parziale, dovrà essere reso accessibile per il campionamento nel punto previsto a valle del sistema di trattamento (dopo il disoleatore) e prima della congiunzione con le altre linee di adduzione dei reflui;
- in mancanza di valori limite definiti dalla Regione nell'esercizio della Sua autonomia in adempimento a quanto previsto dall'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 152/06, lo scarico in oggetto dovrà conformarsi ai valori limiti di emissione in acque superficiali previsti per gli scarichi industriali di cui alla Tab. 3 dell'All. 5 al D.Lgs. 152/06;
- le superfici scolanti debbano essere costantemente mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e di lavaggio; la pulizia delle superfici, inoltre, dovrà essere eseguita con frequenza almeno mensile e comunque prima di provvedere ad ogni loro eventuale lavaggio;
- la manutenzione dell'impianto di trattamento, focalizzata sulla rimozione dei fanghi e dell'olio accumulati, con anche la pulizia periodica dei filtri, dovrà realizzarsi periodicamente ad intervalli non superiori all'anno;
- nel caso in cui si verificassero sversamenti accidentali di carburante si dovrà eseguire immediatamente la pulizia delle superfici interessate, a secco oppure utilizzando idonei materiali inerti assorbenti; i materiali derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti in conformità alle direttive in materia di gestione dei rifiuti;

- tutte le operazioni di manutenzione, gli asporti dei fanghi e dei reflui derivanti dagli interventi di cui sopra, effettuati da ditta specializzata ed autorizzata, dovranno essere comprovati dalla relativa documentazione conservata per almeno cinque anni presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza;
- è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

ALLEGATO C

SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA

CONDIZIONI

1. Trattamento Primario (Vasche Imhoff)

I reflui domestici prodotti dalle singole unità verranno convogliati verso vasche di tipo Imhoff dedicate, dimensionate come segue:

- U.I. A (9 A.E.): Vasca Edil Impianti 2 Mod. IMHOFF2500 (Vol. sedimentazione: 450 l; Vol. digestione: 1.800 l).
- U.I. B (5 A.E.): Vasca Edil Impianti 2 Mod. IMHOFF1400 (Vol. sedimentazione: 250 l; Vol. digestione: 1.000 l).
- U.I. C (16 A.E.): Vasca Edil Impianti 2 Mod. IMHOFF4900A (Vol. sedimentazione: 800 l; Vol. digestione: 3.200 l).
- U.I. D (5 A.E.): Vasca Edil Impianti 2 Mod. IMHOFF1400 (Vol. sedimentazione: 250 l; Vol. digestione: 1.000 l).

2. Trattamento Secondario (Filtri Percolatori Aerobici)

Le acque in uscita dalle vasche Imhoff saranno convogliate a filtri percolatori aerobici:

- U.I. A + U.I. B (15 A.E.): Filtro Edil Impianti 2 Mod. FBAEC08B (Superficie: 6,67 m²).
- U.I. C + U.I. D (20 A.E.): Filtro Edil Impianti 2 Mod. FBAEC09 (Superficie: 8,89 m²).

3. Trattamento Finale e Scarico

I reflui in uscita dai due filtri percolatori confluiranno in un'ultima vasca Imhoff da 16 A.E. (Mod. IMHOFF4900A). I reflui così trattati saranno infine convogliati allo scarico [S3] nel fosso di scolo situato all'interno della proprietà, previo passaggio in un apposito pozzetto di campionamento.

PRESCRIZIONI

- la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
- *in considerazione della fattispecie di corpo idrico non significativo (punto 9 art. 124 Dlgs 152/06), nell'ambito della facoltà di apporre limiti e prescrizioni a tutela del corpo idrico recettore, si ritiene che lo scarico dovrà conformarsi ai valori limite di emissione previsti per gli scarichi domestici che recapitano in corpo idrico superficiale indicati nella tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053/03;*
- lo scarico dovrà essere reso accessibile per il campionamento, in adempimento a quanto disposto al comma 3 dell'art. 101 – parte terza del D.Lgs 152/06;
- il pozzetto di campionamento che dovrà essere posizionato immediatamente a monte del corpo recettore, deve avere dimensioni pari ad almeno 60x60x60 cm, la condotta in uscita posizionata almeno 20 cm più in basso rispetto a quella in entrata, in modo da consentire eventuali operazioni di campionamento;
- almeno una volta l'anno dovrà essere effettuato lo svuotamento e la pulizia delle vasche tipo Imhoff;
- con periodicità annuale occorre provvedere al lavaggio della massa filtrante dei filtri aerobici;

- tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi e dei reflui derivanti dagli interventi di cui sopra, effettuati da ditta specializzata ed autorizzata, dovranno essere comprovati dalla relativa documentazione conservata per almeno cinque anni presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza;
- è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.